



23603-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1717/2022
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO		CC - 01/06/2022
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	R.G.N. 2796/2022
FRANCESCO ALIFFI		
EVA TOSCANI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette/lette le conclusioni del PG

*dot. me S. Selvedoni, che
ha fornito l'omologato, con tutti.*

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa ex art. 16-*nonies* decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 a (omissis) (omissis), ex collaboratore di giustizia, uscito dallo speciale programma di protezione per capitalizzazione.

(omissis) è stato denunciato perché ritenuto responsabile del reato di furto di materiale edile - alcune confezioni di pittura e pannelli isolanti e una canalina per acqua piovana - e del reato di evasione, perché il materiale edile fu asportato da un cantiere fuori dagli orari in cui (omissis) era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio.

2. Il Tribunale ha preso in esame le risultanze di indagine e le allegazioni difensive, ritenendo implausibili le versioni dei fatti riferite dalle persone indicate dalla difesa e dunque non credibile l'affermazione di (omissis) di estraneità ai fatti. Ha quindi rilevato che sono venute meno le condizioni per far proseguire l'espiazione della pena in forma extramuraria, perché il comportamento tenuto dall'interessato evidenzia l'inidoneità della misura ad assolvere le finalità special-preventive, la proclività di (omissis) alla trasgressione dei precetti penali e l'incapacità di aderire a stili di vita socialmente adeguati.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis), che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. L'ordinanza avrebbe dovuto fornire una lettura adeguata anche alla luce dei fatti ancora non compiutamente accertati, raffrontandoli con l'imponente attività collaborativa prestata e con il comportamento sempre corretto e coerente serbato durante la misura alternativa.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il ricorrente, come chiarito alla polizia giudiziaria, è rimasto estraneo ad ogni addebito. Ha proposto denuncia per calunnia, ha allegato il verbale di dichiarazioni di (omissis), che ha escluso l'esponente da qualsivoglia responsabilità, e di altre persone informate sui fatti. Il Tribunale avrebbe dovuto effettuare un giudizio comparativo tra l'entità, modesta, del presunto illecito commesso e il percorso rieducativo compiuto dal ricorrente. Oltre ad aver dato un contributo collaborativo qualificato, il ricorrente ha tenuto regolare condotta intramuraria, ha fruito dello speciale programma di protezione, ottenendo la capitalizzazione finale,

e non ha esitato a proporre formale controquerela appena saputo dei fatti ingiustamente a lui attribuiti.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha compiutamente argomentato per la ricostruzione del fatto illecito contestato al ricorrente e ha superato, con motivazione adeguata, i rilievi difensivi in punto di estraneità all'addebito, ma non ha criticamente esaminato il fatto, sì come delineato e privo di una intrinseca elevata gravità, nel contesto degli elementi che qualificano il percorso rieducativo compiuto.

Non ha quindi tenuto conto del principio di diritto, più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui "la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto" - Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Rv. 279341; v., inoltre, meno di recente, Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 266001, per la quale "la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino ad essa compiuto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca, che il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciato, senza considerare il complessivo andamento della misura ed il grado di rieducazione raggiunto dall'interessato, ma sulla base soltanto di un episodio di lesioni lievi, per il quale l'imputato era stato, peraltro, prosciolto per remissione di querela)".

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino perché provveda a riesaminare la vicenda spiegando quale sia, e per quale specifica ragione, l'incidenza del fatto criminoso valutato, in sé di non particolare gravità trattandosi




di un furto di beni di valore modesto e di una evasione dal luogo di restrizione domiciliare di qualche ora, sui risultati trattamentali raggiunti e sul percorso di risocializzazione compiuto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso, il 1° giugno 2022.

Il Consigliere estensore
Giuseppe Santalucia



Il Presidente
Renato Giuseppe Bricchetti

